

PRINCIPALI MODIFICHE ALLA "LEGGE MARZANO"

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

- Le disposizioni del decreto si applicano alle imprese che intendono avvalersi non solo della procedura di **ristrutturazione economica e finanziaria** ma anche di **"cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa..."** (art. 2 punto a) della legge 270)

La 270 (e quindi la Marzano) prevedeva le due procedure "in via alternativa"

Art. 2

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

- L'ammissione può essere richiesta sia tramite la ristrutturazione economica e finanziaria che per la **"cessione dei complessi aziendali"**.

La Marzano prevedeva solo la ristrutturazione economica e finanziaria

- Si è inoltre aggiunto l'**immissione immediata** alla procedura per le società operanti nel settore dei **servizi pubblici essenziali**, la nomina del commissario straordinario (e non dopo l'ammissione alla procedura come prevede la 270), con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro dello Sviluppo

Art. 3

Funzioni del commissario straordinario

- **E' soppresso il termine "di ristrutturazione"**(anche in altri articoli del decreto) riferito all'autorizzazione del programma da attuare
- Il commissario può richiedere anche l'ammissione delle **"imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività"**

La Marzano prevedeva questa possibilità solo per "le altre imprese del gruppo"

Art. 4

Accertamento dello stato di insolvenza e programma del "commissario straordinario" (non più programma di ristrutturazione)

- La conversione della procedura in fallimento da parte del tribunale è prevista **"qualora non sia possibile adottare oppure il Ministro non autorizzi il programma** (ristrutturazione e cessione, quindi non di ristrutturazione come prevedeva la Marzano)
- Sono stati inseriti nuovi commi:
 - Nel caso di imprese dei servizi pubblici essenziali il **Commissario individua l'acquirente a trattativa privata**. Il prezzo di cessione non può essere inferiore a quello di mercato.
 - Le operazioni di **concentrazione connesse o contestuali** previste dal programma, rispondono a preminenti interessi generali, e quindi **escluse dall'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza**. **Le posizioni di monopolio possono durare 3 anni.**

- Per 6 mesi l'ammissione alla procedura non comporta il venir meno dei requisiti per mantenere autorizzazioni, licenze, concessioni, o altri atti o titoli, per l'esercizio dell'attività. In caso di cessione di rami d'azienda tali autorizzazioni, licenze, ecc, sono trasferiti all'acquirente.
- Per le procedure il cui programma è già in regime di proroga e che in ragione della complessità non possono essere attuate entro il termine indicato, il Ministro per lo Sviluppo economico può disporre un'ulteriore proroga per un massimo di 12 mesi

Art. 5

Operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo

- Le operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possono essere autorizzate qualora siano finalizzate, non solo alla ristrutturazione (come prevedeva la Marzano) ma "alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale"
- "Per motivi di urgenza, le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione di insolvenza"

Altri commi inseriti:

- Sempre per le imprese dei servizi pubblici essenziali, i tempi delle procedure sindacali (45 giorni) ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali sono ridotti della metà. In caso di mancato accordo "il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con l'individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazione straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario".
- Nel caso di assunzioni o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese dei servizi p. e. ammesse alla procedura straordinaria, destinatari di CIGS o mobilità, sono "garantiti i benefici della 223" (quota di contribuzione pari a quella dell'apprendistato, 50% della indennità di mobilità)
- I trattamenti di CIGS possono essere concessi (prorogati) per periodi fino a 48 mesi (che raggiungono quindi i 7 anni in quanto si aggiungono agli anni previsti dalla 223) senza distinzione di età anagrafica e dall'area di riferimento
- Al personale di società "derivate" (...dai vettori aerei) a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie può essere concessa la CIGS e il trattamento di mobilità.
- "Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.

Inoltre:

- " In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 Luglio 2007 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto... al fine di consentire la continuità aziendale di Alitalia e Alitalia servizi Spa...in considerazione del preminente interesse pubblico....la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai

componenti il collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione di documenti contabili...è posta a carico esclusivamente delle stesse società.Idem per la responsabilità amministrativa contabile degli predetti soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici...anche ai fini del possesso di requisiti di professionalità richiesti per lo "svolgimento delle predette funzioni in altre società.

- I piccoli risparmiatori che non convertono i titoli in azioni di nuove società sono ammessi al beneficio del fondo per le vittime di frodi finanziarie (..)

Commento alle norme di tipo lavoristico (facendo attenzione che le norme sono per ora utilizzate da Alitalia, ma sono norme di legge, e quindi ai disposizione di altri attori in futuro)

- Nell'ambito di cessioni o trasferimenti, la legge già prevedeva "il trasferimento solo parziale dei lavoratori e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia" (cito dal D.Lgs. 270/99, Art. 63). Adesso si aggiunge a ciò la possibilità di trasferire parzialmente anche i complessi aziendali e le attività produttive prima unitarie, oltreché i lavoratori. Il che significa che non solo si può immaginare una cessione parziale dell'attività, ma anche i lavoratori in essa coinvolti possono essere "vagliati" riguardo alla loro "docilità" dimostrata (es. assenze, iscrizione sindacale, orientamento politico, ecc.). In pratica, un filtro non oggettivo a disposizione delle imprese. E' chiaro anche che si intende l'espressione "ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro" come giustificazione per un cambio di contratto di lavoro applicabile, che mi pare eccessivo rispetto alla lettera della legge, e su cui si innestano le ulteriori facilitazioni descritte oltre.
- Il ramo d'azienda che si cede può anche essere "non preesistente", il che è contrario alla normativa europea (Direttiva 98/50: "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria." Le preesistenza è quindi necessaria, dato che altrimenti non potrebbe *conservare un'identità* !) Non solo: si dichiara che i *passaggi* tra cedente e cessionario possono avvenire sia per lavoratori in Cigs (il che è ovvio), *sia per lavoratori licenziati e riassunti* (su cui vedi considerazioni al punto successivo): la norma è contraria al concetto stesso di trasferimento 'azienda, che si basa proprio sulla continuità del rapporto di lavoro tra l'impresa cedente e quella cessionaria!
- Sia si tratti di passaggi che di assunzioni, il costo previdenziale per l'impresa che assume è pari a quello degli apprendisti (ossia sia paga il 10% sul salario lordo, anziché il 33%!) *Alla faccia del regalo!!!*
- *Riassumendo si può:*
 - *Cambiare le condizioni contrattuali per i lavoratori;*
 - *Metterli a usufruire di ammortizzatori sociali;*
 - *Riassumere chi si vuole nella nuova impresa, e pagarne il costo previdenziale come se fosse un apprendista*

- *E' evidente che non si è in presenza di uno strumento funzionale a risanare un'impresa in difficoltà, quanto a smembrarne componenti e lavoratori "appetibili" per potenziali acquirenti e consegnare il resto agli ammortizzatori sociali*